

N. R.G. 11633 / 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, promossa da:

Parte_1 CF/PI: *P.IVA_1*, con l'avv. Melucci Antonio

-attrice opponente-

contro

Controparte_1 CF/PI: *P.IVA_2*, con l'avv. Ferrante Antonio Domenico,

-convenuta opposta-

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in favore del collegio arbitrale e per l'effetto revocare il D.I. n. 1570/2025 del 28/01/2025, reso dal Tribunale di Milano n. 1102/2025 RG;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento, dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Potenza o quello di Lagonegro, entrambi rientranti nella competenza distrettuale della Corte di Appello di Potenza.

In via ulteriormente gradata e nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 1570/25 reso dal Tribunale di Milano, per tutte le motivazioni in atti;

Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

*

Per *Controparte_1*

in adesione all'eccezione di difetto di Giurisdizione in favore del Collegio arbitrale ex art. 24) del Contratto di appalto ovvero di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lagonegro, sollevate da controparte nella propria Opposizione a Decreto ingiuntivo ed a cui questa difesa ha aderito già con

la propria comparsa di costituzione e risposta, chiede all'Ecc.mo Tribunale di rimettere la presente vicenda dinanzi all'Autorità ritenuta competente, con termine per la riassunzione e compensazione delle spese di lite, vista la pronta adesione alle eccezioni
Salvezze illimitate

§ § §

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'odierna decisione si limita alla eccezione di compromesso sollevata da parte opponente.

Parte opposta ha azionato un credito in via monitoria in riferimento ad un contratto di subappalto stipulato con controparte.

Come eccepito da parte opponente, detto contratto prevede alla clausola 24 che: *“Eventuali controversie che insorgessero nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i **pagamenti**, verranno **rimesse ad un collegio arbitrale che avrà sede a Potenza**, composto da tre arbitri.... omissis. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell’arbitro libero...omissis. Nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Fore territoriale competente sarà quello di Potenza”*.

Parte opposta ha aderito alla eccezione avversaria, pur evidenziando di avere legittimamente agito in via monitoria.

Al riguardo va in effetti evidenziato che *“In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la **facoltà**, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (cfr. Cass. ordinanza n. 25939/2021).

La causa va dunque dimessa al collegio arbitrale e il decreto ingiuntivo va revocato.

A fronte della adesione di parte opposta alla eccezione avversaria, Controparte_1 non può ritenersi soccombente, avendo esercitato una *facoltà* processuale espressamente riconosciuta dall'ordinamento.

Difetta, pertanto, il presupposto della soccombenza -intesa quale esito sfavorevole di una contrapposizione su questioni controverse- con conseguente esclusione della condanna alle spese a carico di parte opposta.

Le spese di lite possono dunque integralmente compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **accoglie** l'eccezione di compromesso di parte opponente;
- 2) **dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria testualmente riportata in motivazione;
- 3) **revoca** il decreto ingiuntivo n. 1570/2025;
- 4) **dispone** la riassunzione della causa dinanzi al Collegio Arbitrale di cui al punto n. 2 che precede entro i termini di legge;
- 5) **compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano il 14 aprile 2026

Il giudice
(Federico Salmeri)